

## **TARI**

### **Approfondimento sugli aspetti normativi**

L'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 definisce la **tassa sui rifiuti (TARI)**. In particolare il:

- comma 641, definisce come presupposto impositivo della TARI *"il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*;
- comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, ne chiarisce l'obbligatorietà a carico di *"chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
- commi 645-646-648, definiscono la base imponibile del nuovo tributo: comma 645 *"la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (...)"*; comma 646 *"per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. (...)"*; comma 648 *"per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano le superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile"*.

Per quanto riguarda la tariffa, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spiega:

- comma 650, specifica che *"la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria"*;
- comma 651, spiega che *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;
- comma 654, precisa che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*

Sulla base di questi criteri, il Comune di Fucecchio, unitamente al soggetto gestore, ha definito la propria manovra tariffaria in materia TARI unitamente al relativo regolamento comunale.

Il tributo è destinato al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo è a carico dell'utilizzatore.

Il Comune di Fucecchio, con delibera di Consiglio n. 46 del 28 luglio 2014, ha affidato per l'anno 2014, e fino alla scadenza del relativo contratto, in virtù dei commi 690 e 691 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, la gestione del tributo TARI a Publiambiente S.p.A., gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

**Dal 13 marzo 2017 Alia Spa è subentrata a Publiambiente Spa** in tutti i servizi e le attività svolte quali raccolta porta a porta, spazzamento e pulizia strade, ritiro ingombranti, emissione avvisi Tari ecc. La nuova società dei servizi di igiene ambientale è nata dalla fusione per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA e CIS Srl in Quadrifoglio Spa.